Città metropolitana di Milano

**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**
**VIA VIVAIO,1 - 20122 Milano**
**P.IVA 08911820960**
**Fascicolo 13.4\2025\3**

# Disciplinare di gara

**Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica finalizzata alla programmazione, gestione e al controllo delle attività finanziate da Regione Lombardia relative all'offerta formativa dell'apprendistato professionalizzante ed ai controlli amministrativi on desk ed in loco relativi alle attività realizzate con le misure previste nel Piano disabili e nel Piano apprendistato**

**CIG BD2438E8E6**
**CUI S08911820960202600007**
**CUP I42E25000200002**

**Responsabile Unico del Progetto:**
**Dott. Federico Ottolenghi – Direttore del Settore Politiche del lavoro, welfare e pari opportunità**

**Direttrice dell'Esecuzione:**
**Dott.ssa Valentina Claut – Responsabile del Servizio Gestione, monitoraggio e controllo delle attività**

PREMESSE ..... 4
1. PIATTAFORMA ..... 4
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD) ..... 4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE ..... 5
1.3. IDENTIFICAZIONE ..... 6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI ..... 6
2.1. DOCUMENTI DI GARA ..... 6
2.2. CHIARIMENTI ..... 6
2.3. COMUNICAZIONI ..... 7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI ..... 7
3.1. DURATA ..... 8
3.2. REVISIONE PREZZI ..... 8
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE ..... 9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ..... 9
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE ..... 10
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA ..... 12
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ..... 12
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA ..... 12
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ..... 12
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE ..... 13
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI ..... 13
7. AVVALIMENTO ..... 14
8. SUBAPPALTO ..... 15
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE ..... 15
10. GARANZIA PROVVISORIA ..... 15
11. SOPRALLUOGO ..... 17
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC ..... 17
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ..... 17
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO ..... 19
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ..... 20
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA ..... 20
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14 ..... 21
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE ..... 21
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO ..... 22
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI ..... 22
16. OFFERTA TECNICA ..... 24
17. OFFERTA ECONOMICA ..... 25
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ..... 25
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ..... 26

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA ..... 31
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA ..... 33
18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI ..... 34
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE ..... 34
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA ..... 34
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ..... 34
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE ..... 35
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE ..... 36
24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – APPLICAZIONE INVERSIONE PROCEDIMENTALE ..... 36
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO ..... 36
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ..... 38
27. CODICE DI COMPORTAMENTO ..... 38
28. ACCESSO AGLI ATTI ..... 38
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ..... 39
30.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ..... 39

**PREMESSE**

Con Determinazione Dirigenziale n. 8188/2026 del 22/09/2026, questa Amministrazione ha deciso di affidare il servizio di assistenza tecnica finalizzata alla programmazione, gestione e al controllo delle attività finanziate da Regione Lombardia relative all'offerta formativa dell'apprendistato professionalizzante e ai controlli amministrativi on desk ed in loco delle attività realizzate con le misure previste nel Piano disabili e nel Piano apprendistato.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul sito internet di ARIA S.p.A, https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il CIG è il seguente BD2438E8E6

Il CPV per la Prestazione è il seguente **79411000-8 "Servizi generali di consulenza gestionale"**

Il luogo di svolgimento del servizio è Milano, Via Soderini 24 (codice NUTS ITC4).

Il Responsabile Unico del progetto è il Dott. Federico Ottolenghi, f.ottolenghi@cittametropolitana.mi.it, Direttore del Settore Politiche del lavoro, welfare e pari opportunità di Città metropolitana di Milano.

## 1. PIATTAFORMA

### 1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", disponibile sul portale di ARIA al seguente link Guide e manuali - ARIA (ariaspa.it).

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante,

unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

### 1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate inviando un'e-mail al seguente indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) Bando di gara;
b) Disciplinare di gara e allegati *facsimili*;
   - Allegato A) – Domanda di partecipazione
   - Allegato B) - Patto di integrità di Città metropolitana di Milano, da compilare e sottoscrivere da parte del Legale Rappresentante del Concorrente;
   - Allegato C) – Dichiarazione in caso di avvalimento da parte dell'ausiliaria;
   - Allegato D) – Dichiarazione in caso di consorziate esecutrici;
c) eDGUE in formato .pdf e .xml
d) Documentazione tecnico progettuale:
   - Capitolato speciale d'appalto
   - Relazione generale illustrativa e Quadro economico

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", "Informazioni su bandi, avvisi ed esiti di gara e Bandi di gara procedure in corso" al link https://www.cittametropolitana.mi.it/_cmmi_ext/amministrazione-trasparente/scheda/?id=AT4064 e sulla Piattaforma Home - ARIA .

### 2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte esclusivamente attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti mediante la funzione "*Comunicazioni della procedura*" presente sulla Piattaforma, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD, mediante la funzione "*Comunicazioni della procedura*" e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel alla sezione "*Comunicazioni della procedura*". In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione Appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Le risposte alle richieste di chiarimenti andranno ad integrare la *lex specialis* di gara.

### 2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite l'utilizzo della funzione "Comunicazione della procedura" presente sulla PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché l'affidamento della prestazione oggetto dell'appalto avente caratteristiche di stretta interconnessione con riguardo al servizio di assistenza tecnica finalizzato al controllo delle attività inerenti le politiche del lavoro e le politiche integrate della formazione, secondo la Stazione Appaltante, necessita di una committenza unica.

Si configurano obiettive esigenze di connessione funzionale che rendono opportuno affidare congiuntamente le prestazioni del servizio che all'opposto renderebbero la loro esecuzione più costosa in termini di efficienza ed efficacia. La configurazione dell'appalto con un solo lotto non esclude la partecipazione delle piccole e medie imprese.

Tabella 1.

| n. | Descrizione servizio | CPV | | P (principale) S (secondaria) | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Servizio di assistenza tecnica** | **79411000-8 "Servizi generali di consulenza gestionale"** | | P | **€ 309.750,00** |
| ***(Di cui costi per la manodopera 0,00€)*** | | | | | € 0,00 |
| **A) Valore dell'appalto posto a base di gara soggetto a ribasso** | | | | | **€ 309.750,00** |
| **B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso** | | | | | € 0,00 |
| **C) Opzione di proroga per un massimo di ulteriori 36 mesi** | | | | | € 309.750,00 |
| **D) Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto** | | | | | € 61.950,00 |
| **Valore complessivo dell'appalto A) + B) + C) + D) entro il quale può essere affidato il servizio** | | | | | **€ 681.450,00** |

L'importo a base di gara soggetto a ribasso è pari ad **€ 309.750,00** al netto di Iva.
Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad **€ 681.450,00** al netto di Iva.
Il CPV del servizio è **79411000-8 "Servizi generali di consulenza gestionale**".

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non vengono quantificati i costi della manodopera e non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.
A tal fine non ricorrono i presupposti per l'applicazione del comma 1 dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023 e dell'allegato I.01 relativo all'individuazione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività principale.

L'importo complessivo è da intendersi al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi vincolati per legge (Regione Lombardia).

### 3.1. DURATA

La durata dell'appalto è di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

La Stazione appaltante si riservala comunque la facoltà di dare luogo all'esecuzione in via anticipata del contratto ai sensi dell'art 17 comma 8 d.lgs. 36/2023, nelle more della stipulazione del contratto stesso, previa adeguata motivazione.
La Stazione appaltante si riserva, altresì, di prorogare il contratto per una durata massima di 36 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 10 d.lgs. 36/2023.

### 3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al **cinque per cento**

dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (cosiddetto FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. Si richiama al riguardo l'art. 60 del D.lgs. 36/23.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi e delle modalità di applicazione trovano applicazione l'art. 60 e l'allegato II.2-bis del Codice, in applicazione di quanto previsto dall'art. 11 del CSA.
Si richiama al riguardo l'art. 60 del D.lgs. 36/23.
Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante.

### 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva la facoltà di imporre all'appaltatore, **ai sensi dell'art. 120 comma 9 del d.lgs 36/2023**, l'esecuzione della prestazione alle condizioni originariamente previste nei documenti di gara.

**Opzione di proroga**

La Stazione Appaltante, **ai sensi dell'art. 120 comma 10 del d.lgs. 36/2023**, si riserva la facoltà di prorogare il presente appalto per un massimo di ulteriori 36 mesi per l'importo complessivo pari a **€ 309.750,00**, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto ed alle medesime condizioni tecnico – economiche stabilite nei documenti di gara.

**Proroga contrattuale**

**Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del d.lgs 36/2023**, la durata dell'appalto potrà essere estesa con proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione del nuovo contraente.

### 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

**Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

**Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

**a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

**a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari a € 600.000,00 IVA esclusa.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tra anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

### 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

**a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 3 servizi analoghi al servizio di assistenza tecnica oggetto del presente affidamento, di importo complessivo almeno pari ad € 250.000,00.**

Per servizi analoghi si intendono servizi prestati per il supporto a pubbliche amministrazioni, finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali relativamente a politiche per il lavoro rivolte a persone con disabilità e all'Apprendistato "Professionalizzante e di mestiere", in particolare servizi di assistenza tecnica alla programmazione, gestione, controllo amministrativo/contabile e monitoraggio.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

### 6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

**Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 0 lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

**Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 0. lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

**Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 0. lett. a) richiesto in relazione alla prestazione principale deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### 6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

**Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

**Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

**Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio**.

L'impresa ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 0 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento mentre allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

**Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.**

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e tenuto conto della natura e della complessità del servizio oggetto di affidamento, è vietato il subappalto a cascata.

## 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ipotesi non applicabile in considerazione della natura intellettuale del servizio.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al **2%** del valore complessivo dell'appalto, e precisamente di importo pari ad **€ 13.629,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il Conto Corrente intestato a CITTA' METROPOLITANA, BANCA INTESA SANPAOLO - P.ZZA OBERDAN, 4 – MILANO IBAN IT74R0306901775000099703201.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b, c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d. Riduzione del 10 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:

- SA 8000 "Responsabilità sociale di impresa";

-UNI/PDR 125 "Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni". Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

## 11. SOPRALLUOGO

Per la partecipazione alla presente procedura non è richiesto il sopralluogo.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla **Delibera n. 524 del 22 dicembre 2025**.

**Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta**.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento.

**In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.**

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac.

**L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara**.

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**L'OFFERTA DEVE PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 04/11/2026 A PENA DI IRRICEVIBILITÀ.**

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

**A TAL FINE SI RACCOMANDA IL CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'OFFERTA ALMENO 24H PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.**

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**.

### 13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"***OFFERTA***" è composta da:
A – **Documentazione amministrativa**;
B – **Offerta tecnica**;
C – **Offerta economica**.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni richieste per la partecipazione sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, **si chiarisce che sono sanabili**:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

**Non sono sanabili**:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine *non inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni* I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SINTEL nell'apposita sezione per compilare o allegare la seguente documentazione:

1) domanda di partecipazione;
2) E-DGUE *response* in formato XML e .pdf redatto sulla base dell'E-DGUE *request* messo a disposizione della stazione appaltante;
3) Copia ricevuta di pagamento contributo a favore di ANAC;
4) eventuale procura;
5) garanzia provvisoria;
6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;
7) documentazione in caso di soggetti associati di cui al punto 15.5;
8) Patto di integrità redatto sulla base del modello allegato e firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente singolo o di ciascuno dei concorrenti associati del costituendo RTI

### 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "All. A" allegato al presente disciplinare e deve essere caricata sulla PAD.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 della legge 132/2025, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

• se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, specificando in caso di dichiarazione positiva di quale tipologia ed assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);

• se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

### 15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### 15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

### 15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

1. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento
4. il contratto di avvalimento premiale, allegato all'offerta tecnica;

### 15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

**in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;

- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

***[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]***

- di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

***(o, in alternativa)***

- di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi …… [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

***[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:***

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ……. da ……

- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ……. da …….;

[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

**che è stato emesso il provvedimento …. (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data … da parte di ….;**

*[**solo per i consorzi stabili**]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

***(o, in alternativa)***

- di partecipare in più di una forma, …… [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

***(o, in alternativa)***

- di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente …. [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

## 16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 13 e deve contenere i seguenti documenti a), b) e c):

a) **Una Relazione tecnica del servizio offerto**

La relazione tecnica contiene una **proposta tecnico-organizzativa** del servizio offerto che illustri, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, a cui si rinvia, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della presentazione dell'offerta tecnica.

La relazione tecnica deve essere compilata **in formato A4, con caratteri al minimo in corpo 11, interlinea 1, massimo 32 facciate escluso il frontespizio, l'indice e l'esperienza professionale delle figure del Gruppo di lavoro**. La commissione giudicatrice valuterà se esaminare gli elaborati oltre il limite massimo di quanto richiesto.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

b) **L'eventuale contratto di avvalimento premiale**, pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

c) **L'eventuale Dichiarazione firmata contenente le ragioni di oscuramento di parti dell'offerta tecnica**.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una Dichiarazione firmata contenente le ragioni di oscuramento di parti dell'offerta tecnica.

## 17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella PAD secondo le seguenti modalità.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13 deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) **il ribasso in percentuale, sull'importo posto a base di gara, al netto di Iva.**

Verranno prese in considerazione fino a 4 cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

| | **PUNTEGGIO MASSIMO** |
|---|---|
| Offerta tecnica | 80 |
| Offerta economica | 20 |
| **TOTALE** | **100** |

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

**I criteri e sub-criteri dell'offerta tecnica sono i seguenti:**

***Criterio di valutazione n. 1 (discrezionale) - Qualità tecnica della proposta***

*Punteggio massimo 48* *Facciate 24 complessive per sub. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4*

Ai fini della valutazione, il concorrente dovrà descrivere dettagliatamente le modalità organizzative del servizio offerto con riferimento alle attività di assistenza tecnica delle linee 1, 2, 3, e 4 del **Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia per il dettaglio (art. 4 CSA)**:

**linea 1** - Programmazione, gestione, rendicontazione, monitoraggio, controllo delle attività formative nell'ambito dell'Apprendistato "Professionalizzante e di mestiere" (sub criterio 1.1)

**linea 2** - Verifica amministrativa e contabile delle attività realizzate con tutte le misure previste nei Piani disabili in corso di attivazione, realizzazione, liquidazione e rendicontazione (sub criterio 1.2)

**linea 3** - Verifiche in loco e a distanza delle attività realizzate con tutte le misure previste nei Piani disabili e, ove necessario, delle attività finanziate da Regione Lombardia relative all'offerta formativa dell'Apprendistato "Professionalizzante e di mestiere" in corso di realizzazione, liquidazione e rendicontazione, con la realizzazione e analisi di report sugli esiti delle verifiche e dei controlli (sub criterio 1.3)

**linea 4** - Revisione e reingegnerizzazione dei processi relativi alle attività previste nelle linee 1, 2 e 3, finalizzate a razionalizzare i flussi di lavoro e migliorare l'efficienza dei risultati da raggiungere. Le attività comprendono la predisposizione di specifiche linee guida e ideazione/realizzazione di strumenti informatici dedicati, anche attraverso l'utilizzo e l'integrazione delle informazioni contenute nella piattaforma regionale BES o in sistemi analoghi (sub criterio 1.4)

***Criterio di valutazione n. 2 – Gruppo di lavoro***

*Punteggio massimo 25* *Facciate 6 complessive per sub. Criterio 2.1 e 2.2*

Il concorrente deve garantire l'impiego di un gruppo di lavoro costituito da un insieme di figure professionali **come descritto nell'art. 5 del Capitolato Speciale Appalto a cui si rinvia**.

***Sub. Criterio 2.1 discrezionale***

Ai fini della valutazione, il concorrente dovrà illustrare in modo preciso ed esaustivo la composizione e le competenze del gruppo di lavoro dedicato all'esecuzione del servizio.

***Sub Criterio 2.2 discrezionale***

Ai fini della valutazione, il concorrente dovrà illustrare l'organizzazione e il coordinamento del gruppo di lavoro, cioè descrivere dettagliatamente l'adeguatezza della struttura organizzativa, le modalità di interazione con la Stazione appaltante, le soluzioni organizzative per garantire la flessibilità nell'organizzazione del servizio

***Sub Criterio 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 tabellare***

Ai fini della premialità, il concorrente dovrà dimostrare gli anni di esperienza professionale nel settore richiesto oltre la soglia minima avanzata come requisito di ammissione e l'eventuale presenza di competenze professionali senior aggiuntive rispetto al gruppo di lavoro minimo richiesto nel CSA.

Per dimostrare gli anni di esperienza **è necessario, per ogni figura professionale minima** richiesta nel CSA e **per ogni figura eventualmente inserita come "aggiuntiva"**, **descrivere**:

- Sintetica descrizione delle attività svolte
- Elenco dei committenti
- Inizio e fine (mese/anno) del primo contratto

mediante la seguente tabella tipo:

| **Figura professionale** | | |
|---|---|---|
| Nome e cognome | Anni di esperienza professionale (minimo 3/5) in attività di assistenza tecnica e controlli nell'ambito della formazione e delle politiche del lavoro (con particolare riferimento alla formazione nell'ambito dell'Apprendistato "Professionalizzante e di mestiere" e agli interventi di politiche attive per le persone svantaggiate e/o con disabilità). | Sintetica descrizione delle attività svolte di cui alla colonna precedente<br>Elenco dei committenti<br>Inizio e fine (mese/anno) del primo contratto |

Di seguito sono indicate le figure professionali minime richieste, conformemente a quanto previsto dal CSA:

**Esperto Senior – Project Manager** (minimo 5 anni di esperienza)

**Esperto Senior** – per attività di programmazione, gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo apprendistato (minimo 5 anni di esperienza)

**Esperto Senior** – per coordinamento attività di controllo e verifica nell'ambito della formazione e delle politiche del lavoro (minimo 5 anni di esperienza)

**Esperto Senior** – per attività di reingegnerizzazione dei processi nell'ambito della formazione e delle politiche del lavoro (minimo 5 anni di esperienza)

**Tre Esperti Junior** – controllo amministrativo/contabile e verifiche in loco (minimo 3 anni di esperienza).

**Presenza di competenze professionali aggiuntive rispetto al gruppo di lavoro minimo**.

***Criterio di valutazione n. 3 (discrezionale) - Sviluppo elementi migliorativi non previsti dal capitolato***

*Punteggio massimo 4* *Facciate 1*

Ai fini della valutazione, il concorrente descrive proposte di attività migliorative ed ulteriori rispetto a quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, coerenti ai servizi richiesti ed agli obiettivi individuati, evidenziandone la qualità e la coerenza.

***Criterio di valutazione n. 4 (tabellare) - Attività di formazione aggiuntive rispetto al minimo previsto dal capitolato tecnico***

*Punteggio massimo 3* *Facciate 1*

Ai fini della valutazione, il concorrente dovrà offrire giornate di formazione **aggiuntive** rispetto alle 6 minime previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, volte a garantire un affiancamento al personale di Città metropolitana di Milano sulle materie oggetto dell'appalto, per garantire il know how relativo alle quattro Linee di attività presenti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

**Il punteggio dell'offerta tecnica è ripartito secondo la sottostante tabella che riporta anche il numero massimo di facciate di cui devono essere composte le diverse sezioni della relazione tecnica.**

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i "**Punteggi tabellari**", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

***Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica e numero facciate massime per le diverse sezioni della relazione tecnica***

| | **CRITERI DI VALUTAZIONE** | | **SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE** | **PUNTI D MAX** | **PUNTI T MAX** | ***Punti Max*** | ***N. facciate max*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualità tecnica della proposta | 1.1 | Coerenza ed esaustività dell'offerta tecnica in relazione agli obiettivi della linea 1 | 12 | | **48** | 6 |
| | | 1.2 | Coerenza ed esaustività dell'offerta tecnica in relazione agli obiettivi della linea 2 | 12 | | | 6 |
| | | 1.3 | Coerenza ed esaustività dell'offerta tecnica in relazione agli obiettivi della linea 3 | 12 | | | 6 |
| | | 1.4 | Coerenza ed esaustività dell'offerta tecnica in relazione agli obiettivi della linea 4 | 12 | | | 6 |
| 2 | Gruppo di lavoro | 2.1 | Coerenza ed esaustività dei professionisti tra i componenti del gruppo di lavoro | 6 | | **25** | 3 |
| | | 2.2 | Organizzazione del servizio | 6 | | | 3 |
| | | 2.3 | Esperienza professionale nel settore richiesto del gruppo di lavoro.<br>**Project senior manager**<br>0,5 punto ogni anno di esperienza nel settore richiesto, aggiuntivo rispetto ai 5 anni minimi fino ad un massimo di 4 anni aggiuntivi.<br>Nel caso in cui non vengano presentate proposte migliorative rispetto al minimo richiesto dal capitolato non verrà attribuito alcun punteggio per questo | | 2 | | Facciate escluse dal conteggio |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | criterio/sub criteri. | | | | |
| | | 2.4 | Esperienza professionale nel settore richiesto del gruppo di lavoro<br>**Esperto senior per attività di programmazione, gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo in Apprendistato (linea 1)** | | 1,5 | | Facciate escluse dal conteggio |
| | | | 0,5 punto ogni anno di esperienza nel settore richiesto aggiuntivo rispetto ai 5 anni minimi fino ad un massimo di 3 anni aggiuntivi.<br>Nel caso in cui non vengano presentate proposte migliorative rispetto al minimo richiesto dal capitolato non verrà attribuito alcun punteggio per questo criterio/sub criteri. | | | | |
| | | 2.5 | Esperienza professionale nel settore richiesto del gruppo di lavoro.<br>**Esperto senior coordinamento attività di controllo e verifica nell'ambito della formazione e delle politiche del lavoro (linea 2 e 3)**<br>0,5 punto ogni anno di esperienza nel settore richiesto aggiuntivo rispetto ai 5 anni minimi fino ad un massimo di 3 anni aggiuntivi.<br>Nel caso in cui non vengano presentate proposte migliorative rispetto al minimo richiesto dal capitolato non verrà attribuito alcun punteggio per questo criterio/sub criteri. | | 1,5 | | Facciate escluse dal conteggio |
| | | 2.6 | Esperienza professionale nel | | 1,5 | | Facciate |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | settore richiesto del gruppo di lavoro.<br>**Esperto senior per attività di reingegnerizzazione dei processi nell'ambito della formazione e delle politiche del lavoro (linea 4)**<br>0,5 punto ogni anno di esperienza nel settore richiesto aggiuntivo rispetto ai 5 anni minimi fino ad un massimo di 3 anni aggiuntivi<br>Nel caso in cui non vengano presentate proposte migliorative rispetto al minimo richiesto dal capitolato non verrà attribuito alcun punteggio per questo criterio/sub criteri. | | | | escluse dal conteggio |
| | | 2.7 | Esperienza professionale nel settore richiesto del gruppo di lavoro.<br>**3 Esperti junior (*3 unità) controllo amministrativo/ contabile e verifiche in loco nell'ambito delle politiche del lavoro e della formazione**<br>0,5 punto ogni anno di esperienza nel settore richiesto aggiuntivo rispetto ai 3 anni minimi fino ad un massimo di 3 anni aggiuntivi.<br>Nel caso in cui non vengano presentate proposte migliorative rispetto al minimo richiesto dal capitolato non verrà attribuito alcun punteggio per questo criterio/sub criteri. | | 4,5 | | Facciate escluse dal conteggio |
| | | 2.8 | Presenza di competenze professionali aggiuntive rispetto al gruppo di lavoro minimo<br>1 punto ogni figura senior aggiuntiva con l'esperienza richiesta per un massimo di 2 figure | | 2 | | Facciate escluse dal conteggio |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nel caso in cui non vengano presentate proposte migliorative rispetto al minimo richiesto dal capitolato non verrà attribuito alcun punteggio per questo criterio/sub criteri | | | | |
| 3 | Sviluppo elementi migliorativi non previsti dal capitolato.<br>Nel caso in cui non vengano presentate proposte migliorative non verrà attribuito alcun punteggio per questo criterio | 3 | Qualità e coerenza delle proposte migliorative rispetto ai servizi richiesti e agli obiettivi individuati | 4 | | **4** | 1 |
| 4 | Attività di formazione aggiuntive rispetto al minimo previsto dal Capitolato tecnico<br>Nel caso in cui non vengano offerte attività aggiuntive, non verrà attribuito alcun punteggio per questo criterio | 4 | Giornate di formazione volte a garantire un affiancamento al personale di Città metropolitana di Milano sulle materie dell'appalto, aggiuntive rispetto alle 6 minime previste.<br>0,5 punto per ogni giornata intera di formazione per un massimo di 6 giornate | | 3 | **3** | 1 |
| | **Totale** | | | 64 | 16 | **80** | ***32*** |

**Soglia di sbarramento al punteggio tecnico**

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico inferiore alla soglia minima di sbarramento **pari a 40 punti**.

**Riparametrazione dei punteggi tecnici**

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al paragrafo **18.2**.

## 18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

**IL PUNTEGGIO TOTALE DELL'OFFERTA TECNICA DEL CONCORRENTE IESIMO è dato dalla somma di tutti i punteggi a lui attribuiti**

**Ptot(i) = ∑ [P]1(i) + ∑ [P]2(i)**

**dove**

**Ptot(i) = punteggio totale dell'offerta tecnica del concorrente iesimo**

**∑ = sommatoria**

**[P]1(i) = punteggi calcolati per i criteri/sub criteri qualitativi del concorrente iesimo (metodo 1)**

**[P]2(i) = punteggi calcolati per i criteri/sub criteri tabellari del concorrente iesimo (metodo 2)**

**Metodo 1. – CALCOLO PUNTEGGIO ELEMENTI QUALITATIVI**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "**D**" della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Ciascun commissario, ad insindacabile giudizio, determina per il singolo criterio/sub criterio in esame, per ogni concorrente, i coefficienti stabiliti tra zero ed uno indicati nella seguente tabella:

| Giudizio | Elementi di Valutazione | Coef. |
|---|---|---|
| Ottimo | In caso di trattazione approfondita e con un livello di dettaglio elevato. Sono altresì presenti elementi distintivi e spunti di eccellenza. | **1,00** |
| Distinto | In caso di trattazione accurata e con un buon livello di approfondimento e di dettaglio. | **0,85** |
| Più che adeguato | In caso di trattazione accurata e con un discreto livello di approfondimento e di dettaglio. | **0,70** |
| Adeguato | In caso di trattazione completa e con un accettabile livello di approfondimento e di dettaglio. | **0,50** |
| Moderatamente adeguato | In caso di trattazione semi-completa e con un accettabile livello di approfondimento e di dettaglio. | **0,35** |
| Parzialmente adeguato | In caso di trattazione incompleta o comunque con un modesto livello di approfondimento, senza un adeguato livello di dettaglio. | **0,20** |
| Inadeguato | In caso di trattazione largamente incompleta o comunque caratterizzata da un livello di dettaglio carente. | **0** |

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi **Discrezionali**, effettua la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi definitivi per ogni singolo criterio e sub criterio, applicando il metodo utilizzato per i punteggi discrezionali basato sull'applicazione della seguente formula:

**P1 = Pmax * Cd**

**dove**

***P1 = punteggio attribuito al singolo criterio/sub criterio di valutazione in esame***

***Pmax = punteggio/peso massimo attribuibile al criterio/sub criterio di valutazione preso in esame (punti max)***

***Cd = coefficiente definitivo della prestazione rispetto al criterio/sub criterio in esame variabile da zero a uno***

**Metodo 2. CALCOLO PUNTEGGIO ELEMENTI TABELLARI**

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "**T**" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

**Soglia di sbarramento al punteggio tecnico**

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico inferiore alla soglia minima di sbarramento **pari a 40 punti**.

**Riparametrazione**

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio e sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il singolo criterio e sub criterio, il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Si precisa che in caso di un'unica offerta non si procederà alla riparametrazione.

## 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

**Nell'offerta economica il concorrente dovrà indicare il ribasso unico percentuale offerto sull'importo posto a base di gara, come previsto dal presente disciplinare, al netto di Iva.**

Il punteggio all'offerta economica sarà attribuito tramite applicazione della **Formula** "**non lineare":**

$$Pe_i = Pe_{max} (R_i/R_{best})^{\alpha}$$

dove:

$Pe_i$ = punteggio economico attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;

$Pe_{max}$ = punteggio economico massimo assegnabile;

$R_i$ = Valore (percentuale di ribasso) offerto dal concorrente i-esimo;

$R_{best}$ = Valore (percentuale di ribasso) dell'offerta più conveniente;

$\alpha = 0{,}40$

Si accetteranno esclusivamente percentuali di ribasso formulate con un massimo di 4 cifre dopo la virgola. Eventuali cifre dopo la virgola in eccesso si intenderanno come non formulate.

### 18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, infine, assegna a ciascuna offerta il punteggio complessivo, dato dalla somma del punteggio assegnato all'offerta tecnica (OT) e di quello assegnato all'offerta economica (OE).

## 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

**LA PRIMA SEDUTA HA LUOGO IL GIORNO 04/11/2026, ALLE ORE 15:00.**

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante **si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale** e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

In caso di applicazione dell'inversione procedimentale, la Stazione Appaltante può riservarsi la facoltà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta successivamente alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

## 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della

procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione procede all'apertura delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo,* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

**L'offerta è esclusa in caso di**:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse quelle offerte per le quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi eventualmente della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## 24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – APPLICAZIONE INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato **la migliore offerta** a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 0, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento del la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di **32 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

**La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto**; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

**All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.**

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica a pena di nullità e in forma pubblico amministrativa con intervento dell'ufficiale rogante dell'Ente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall' originario aggiudicatario in sede di offerta.

## 26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto

## 27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante Città Metropolitana di Milano - Codici disciplinari e Codici di condotta.

## 28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

La disponibilità dei documenti è garantita attraverso la sezione documentale della PAD ed è comunicata agli interessati.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente le

offerte presentate dagli stessi, mediante la sezione “Comunicazioni” della PAD.

La disponibilità della documentazione è comunicata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e secondo le modalità indicate all’articolo 36 del codice.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

**In alternativa, in caso di inversione procedimentale:**

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Gli offerenti sono tenuti ad indicare esclusivamente in offerta, a pena di decadenza, le parti dell’offerta che ritengano coperte da segreti tecnici o commerciali. La Stazione Appaltante si esprimerà sulle eventuali richieste di oscuramento nella comunicazione di aggiudicazione

Nel caso in cui sia richiesto l’oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all’accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all’articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L’esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell’articolo 35 del codice.

## 29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano.

## 30.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano:

- Telefono: 02/7740-1
- Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

- Indirizzo PEO: protocollo@cittametropolitana.mi.it
- Responsabile della protezione: protezionedati@cittametropolitana.mi.it

Il trattamento dei dati conferiti dall'Aggiudicatario viene effettuato con la finalità di consentire l'assolvimento degli obblighi legali imposti per la stipulazione del contratto di cui l'interessato è parte, ai sensi dell'art. 6, par. 1 - lett. b) ed e) del GDPR.

È possibile prendere visione dell'informativa trattamento dati personali di persone fisiche denominata "Informativa Appalti 2019" pubblicata sul sito internet dell'Ente all'indirizzo: Città Metropolitana di Milano - Informative privacy.

La Direttrice del Dipartimento Appalti e Contratti

**Dott.ssa Liana Bavaro**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.*

- Allegato A) – Domanda di partecipazione
- Allegato B) - Patto di integrità di Città metropolitana di Milano, da compilare e sottoscrivere da parte del Legale Rappresentante del Concorrente;
- Allegato C) – Dichiarazione in caso di avvalimento da parte dell'ausiliaria
- Allegato D) – Dichiarazione in caso di consorziate esecutrici
- eDGUE in formato .pdf e .xml